

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LORETO, DE GUIDI, PETRUCCI,  
UCCHIELLI, PAROLA, D’ALESSANDRO PRISCO, PAGANO,  
DANIELE GALDI, BRUNO GANERI e BATTAFARANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1996**

---

Disciplina per la riclassificazione, assegnazione, acquisizione  
e costruzione degli alloggi demaniali della difesa

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di superare la distinzione tra alloggi di servizio connessi all'incarico (ASI) e alloggi di servizio di temporanea sistemazione (AST) a favore di una riclassificazione in base alla destinazione d'uso del bene immobile.

In altri termini al patrimonio demaniale viene recuperato con più chiarezza un ruolo differenziato a seconda che l'immobile possa essere considerato «bene strumentale», necessario a svolgere una particolare attività di servizio (articolo 1), o strumento di protezione sociale offerto al dipendente della difesa in ragione di una sua particolare condizione, con un livello di agevolazione variabile in relazione all'evolversi della situazione socio-economica dell'assegnatario (articolo 2).

Pertanto, in questa nuova regolamentazione viene proposta una tipologia di alloggi assegnati direttamente dalla autorità ministeriale agli aventi diritto senza alcun onere a carico del concessionario se non quelli dovuti per la manutenzione ordinaria. Tale risorsa viene fissata nell'ordine di 3.000 alloggi complessivamente utilizzabili a questo fine su tutto il territorio nazionale. Tali alloggi non vengono individuati fisicamente sul territorio, ma resi tali dal particolare rapporto di concessione «ASO» (assegnazione senza oneri di concessione), giustificato dalla destinazione d'uso dell'immobile, individuato come bene strumentale assolutamente necessario ai fini dell'assolvi-

mento dei compiti di istituto dell'assegnatario.

Un'altra tipologia di alloggi individua quelli collettivi di servizio ubicati nell'ambito delle infrastrutture militari da assegnare ad uso individuale a personale del ruolo degli ufficiali, degli aiutanti, dei sergenti, della truppa, con oneri di locazione agevolata (ASC) in ragione del nuovo ordinamento del personale militare.

Tutto il restante patrimonio è classificato in ragione del fine di protezione sociale che si prefigge e assume il carattere normativo della locazione (ACOL, ossia assegnazione con oneri di locazione), superando quindi i limiti dell'attuale assegnazione temporanea con le conseguenti penalizzazioni della rotazione farzosa.

I canoni vengono fissati con modalità progressive in ragione del reddito familiare dei concessionari.

Vengono previste, inoltre, norme per la concessione di mutui al personale dipendente sia a carattere individuale sia a carattere cooperativo, e una ripartizione dei fondi derivanti dai canoni di concessione e dall'alienazione del patrimonio, finalizzata al periodico rinnovamento del patrimonio medesimo ed al suo ampliamento, anche per procedere ad una ridislocazione degli insediamenti militari sul territorio nazionale più adeguata e coerente con i nuovi scenari internazionali e nazionali entro i quali le Forze armate operano.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Riclassificazione del patrimonio abitativo della difesa)*

1. Tutto il patrimonio abitativo dell'Amministrazione della difesa, già regolamentato con la legge 18 agosto 1978, n. 497, è così riclassificato:

a) alloggi destinati a personale che deve assolvere particolari esigenze di servizio proprie dei compiti di istituto in concessione gratuita con oneri di manutenzione ordinaria (ASO);

b) alloggi destinati ai dipendenti con oneri di locazione (ACOL);

c) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari destinati a personale del ruolo degli ufficiali, degli aiutanti, dei sergenti, della truppa con oneri di locazione (ASC).

## Art. 2.

*(Concessione a tempo indeterminato in regime di locazione)*

1. Gli attuali utenti degli alloggi demaniali della difesa, ancorchè si tratti di personale in quiescenza, di vedove, o di coniugi separati o divorziati, di figli superstiti titolari di pensione di reversibilità, mantengono il diritto alla concessione e alla continuità della stessa, purchè non siano proprietari di altra abitazione idonea al proprio nucleo familiare nella stessa regione geografica e purchè la media del reddito complessivo del nucleo familiare convivente non abbia superato nel biennio precedente il tetto di 70 milioni annui.

2. Il tetto di reddito annuale di cui al comma 1 è aumentato di 3 milioni per ogni familiare convivente.

3. I valori di cui ai commi 1 e 2 sono automaticamente rivalutati annualmente in relazione alle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo.

4. Mantengono il diritto alla concessione, in deroga ai requisiti richiesti nei commi 1 e 2, gli utenti nel cui nucleo familiare sia compreso un portatore di grave *handicap*.

5. Il reddito del nucleo familiare di cui al comma 1 è valutato computando per intero il reddito del concessionario, per il 50 per cento quello del coniuge e per il 30 per cento quello degli altri familiari conviventi.

#### Art. 3.

##### *(Oneri di concessione in regime di locazione)*

1. Agli utenti di alloggi demaniali che rientrano nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si applica, ai soli fini della sua determinazione, un canone pari a quello calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, annualmente rivalutato sulla base delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo.

#### Art. 4.

##### *(Concessione in regime condizionato)*

1. Gli utenti che non rientrano nelle condizioni di reddito di cui all'articolo 2 mantengono il diritto alla concessione.

2. Nei loro confronti si applica un canone derivante dall'applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

#### Art. 5.

##### *(Alloggi demaniali necessari per l'assolvimento di particolari esigenze proprie dei compiti di istituto)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, l'Amministrazione della difesa dispone

di alloggi necessari per lo svolgimento di particolari attività di servizio o rappresentanza nel numero massimo di tremila unità. Tali alloggi sono individuati con decreto ministeriale da emanarsi entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere del Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) e della Commissioni parlamentari competenti.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono individuati esclusivamente tra quelli già classificati ai sensi dell'articolo 6, numeri 1), 2) e 4) (APP), della legge 18 agosto 1978, n. 497.

3. Gli alloggi di cui al presente articolo sono affidati all'utente senza oneri di concessione.

4. Gli alloggi di cui all'articolo 1, lettera c), ubicati nell'ambito delle infrastrutture militari, sono assegnati a personale militare del ruolo degli ufficiali, degli aiutanti, dei sergenti, della truppa in servizio permanente per uso individuale con onere di locazione stabiliti con decreto ministeriale emanato dal Ministero della difesa, sentito il COCER.

#### Art. 6.

##### *(Spese di manutenzione ordinaria)*

1. Le spese di manutenzione ordinaria sono a carico degli utenti con esclusione degli immobili e della parte di immobili ad esclusivo uso di rappresentanza.

#### Art. 7.

##### *(Rinnovo del patrimonio abitativo)*

1. Gli utenti di alloggi di cui all'articolo 1, lettera b), possono avanzare, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, formale richiesta di acquisto degli immobili in concessione in regime di locazione edificati da almeno trenta anni.

## Art. 8.

*(Utilizzazione delle risorse)*

1. I fondi derivanti dai canoni di concessione e dalle alienazioni sono destinati per intero al Ministero della difesa.

## Art. 9.

*(Ripartizione delle risorse)*

1. I fondi di cui all'articolo 8 sono ripartiti annualmente secondo le seguenti percentuali:

a) 40 per cento per il reperimento di nuovi alloggi mediante acquisto, locazione o costruzione;

b) 30 per cento per la manutenzione straordinaria;

c) 30 per cento per il finanziamento della costruzione di nuovi alloggi attraverso il fondo casa, da ripartire al 50 per cento per mutui individuali e al 50 per cento per mutui in cooperativa.

## Art.10.

*(Fondo casa)*

1. Il fondo casa è unico; ad esso sono ammessi con un'unica graduatoria tutti i dipendenti civili e militari della difesa.

2. Il regolamento di attuazione è emanato dal Ministro della difesa d'intesa con gli organi della rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

## Art. 11.

*(Criteri di assegnazione)*

1. Gli alloggi demaniali di servizio (ASO) di cui all'articolo 5 sono assegnati direttamente dal Ministro della difesa.

2. Gli altri alloggi nel tempo disponibili, con esclusione di quelli di cui al comma 1,

sono messi a concorso tra tutti i dipendenti civili e militari della difesa in servizio presso la località dove è ubicato il bene immobile oggetto della concessione in regime di locazione.

3. Il regolamento di partecipazione ai bandi di concorso è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro della difesa, sentito il COCER e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo presenti in via prioritaria le esigenze di mobilità, quelle di prima assegnazione nonché le condizioni socio-economiche.

#### Art. 12.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con la presente legge.

